

CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELI PIETRO, CASTELLI, LOSPINOSO SEVERINI,
REVELLI, BORTOLANI, CUMINETTI, LINDNER**

Presentata il 30 maggio 1972

Equiparazione per i magistrati del servizio pre- stato come avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ovvio come tra magistratura ed avvocatura dello Stato siano sempre esistiti ed esistano stretti rapporti: le materie di esame di concorso sono analoghe, il personale dell'avvocatura dello Stato è reclutato particolarmente tra i magistrati (articoli 27 e 32 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611), le commissioni d'esame comprendono magistrati (articoli 15 e 16 del Regolamento) ed è persino prevista la nomina nell'avvocatura dello Stato direttamente senza concorso dei « Magistrati che consentono al passaggio » (articolo 31 del testo unico citato).

Nella relazione alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il Ministro guardasigilli ha osservato: « quanto alla avvocatura dello Stato è da rilevare che i suoi componenti sono già equiparati ai magistrati secondo un principio che trova fondamento nel particolare carattere della funzione ».

L'equiparazione tra avvocati dello Stato e magistrati è infatti attualmente sancita in due testi legislativi:

a) l'articolo 23 del testo unico citato (il testo fondamentale del 1933, n. 1611, che prevede la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, il foro erariale, la organizzazione e le funzioni della avvocatura) dispone: « Gli

avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'ordine giudiziario »;

b) l'articolo 36 della legge 14 luglio 1907, n. 511, ancora vigente in materia di ordinamento giudiziario, dispone: « Il Consiglio superiore dà parere ... sulla nomina e riammissione nella magistratura o nel pubblico ministero dei funzionari ... dell'avvocatura erariale ... indicando anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti ».

L'equiparazione fra avvocati dello Stato e magistrati è relativa alle funzioni espletate ed al riconoscimento dei servizi e non semplicemente per il trattamento economico. Ciò è desumibile da vari criteri interpretativi delle leggi vigenti in materia e precisamente:

1) sotto il profilo letterale, poiché la legge dice: « equiparati » senza limitare gli effetti della equiparazione, e parla espressamente di « grado » e « posto di ruolo » (l'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 485, sulla avvocatura erariale, coeva all'altra citata n. 511, prevedeva: « I funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono assimilati per grado e stipendio ai funzionari della magistratura », dove è evidente il riferimento al posto di ruolo (grado) e al trattamento economico (stipendio);

2) sotto il profilo storico, poiché la equiparazione fu prevista sino dal sorgere dell'avvocatura dello Stato (allora denominata Contenzioso finanziario: articolo 4 legge 28 novembre 1875, n. 2781 e articolo 10 del Regolamento 16 novembre 1876, n. 2914); in principio i funzionari dell'avvocatura furono equiparati ai funzionari del pubblico ministero ma poi, dopo la unificazione tra i magistrati della giudicante e della requirente, l'equiparazione fu fatta direttamente con i « magistrati » (articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 485; articolo 6 della legge 24 novembre 1913, n. 1303; articolo 23 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611);

3) sotto il profilo logico, poiché, se vi fosse stata la sola equiparazione economica, non si spiegherebbe come mai tutte le norme che prevedono un trattamento economico per i magistrati sentano ogni volta la necessità di estenderlo espressamente agli avvocati dello Stato, mentre tale estensione si spiega considerando che, esistendo una equiparazione di funzioni, è opportuno disporre anche la equiparazione economica, così come detto nella citata relazione del Guardasigilli. D'altra parte è indubbio che l'avvocato dello Stato passato alla magistratura apporta un prezioso bagaglio di nozioni e di esperienze: tanto che, nel progetto di legge ministeriale per la nomina e la formazione dei magistrati si prevede che i docenti del centro siano scelti tra magistrati di qualifica non inferiore a consigliere d'appello o avvocati dello Stato (articolo 14); e nel progetto di riforma universitaria, ora all'esame della Camera dopo la prima lettura al Senato, si prevede che un docente universi-

tario possa esercitare le funzioni di consigliere di corti d'appello o di cassazione oppure di avvocato dello Stato.

Ma in merito alla prevista equiparazione tra avvocati dello Stato e magistrati possono essere e sono sollevati dubbi interpretativi per la imprecisa formulazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernente la nomina in appello (la cosiddetta legge Breganze). L'articolo 1, quarto comma, di detta legge nel prevedere infatti che è « valutato ai fini dell'anzianità » il servizio prestato come magistrato del Consiglio di Stato, Corte dei conti, Giustizia militare, non menziona anche gli avvocati e procuratori dello Stato. Non vi può essere stato certo l'intento di relegare questi ultimi in una categoria inferiore rispetto al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, né l'intenzione di stabilire una assurda ed ingiustificabile discriminazione nei confronti dell'avvocatura dello Stato; rimane però la imprecisione e la lacuna testuale della norma che, per tale omissione, crea serie difficoltà interpretative, alle quali sembra opportuno porre rimedio con un intervento legislativo chiarificatore.

Ecco quindi le ragioni della presente proposta che ripropone lo stesso tema oggetto di altra identica proposta ad iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Lospinoso Severini e Revelli, presentata nella V legislatura il 18 gennaio 1972 e portante il numero 3946 e decaduta collo scioglimento anticipato delle assemblee legislative.

I proponenti la affidano alla benevola considerazione del nuovo Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'anzianità di ruolo nella magistratura è considerato a tutti gli effetti il servizio prestato come avvocato o procuratore dello Stato nei ruoli previsti dall'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.